

# Si può fare un concorso militare con un tatuaggio?

written by Carlos Arija Garcia | 11/05/2022



*È lecito escludere il candidato che ha un tattoo non coperto dall'uniforme? E quando sono vietati anche quelli non visibili?*

L'eterna diatriba: chi ha un tatuaggio può accedere ad un concorso pubblico per entrare nelle Forze dell'ordine? Negli ultimi anni, c'è stato un susseguirsi di sentenze, alcune di parere contrastante, dopo i ricorsi presentati da alcuni aspiranti poliziotti o militari rimasti esclusi dalle prove proprio perché la loro pelle non era più «immacolata». A questi pronunciamenti si è aggiunto di recente un altro, arrivato questa volta dal Consiglio di Stato [1], chiamato a dare una risposta a questa domanda: si può fare un concorso militare con un tatuaggio?

Il perno della questione è il fatto che il tattoo resti nascosto o meno nell'uniforme, cioè se sia visibile dopo avere indossato correttamente la divisa. Ed è su questo aspetto che si concentra la sentenza del Consiglio di Stato, riportata in modo integrale in fondo a questo articolo. Vediamo.

# Tatuaggi all'Esercito: cosa dice il Regolamento?

La disciplina di riferimento sulla possibilità di entrare a far parte dell'Esercito quando si ha un tatuaggio (o di farlo quando già si appartiene alle Forze armate) è contenuta nella «Direttiva sulla Regolamentazione dell'applicazione di tatuaggi da parte del personale militare» firmata il 26 luglio 2012 dall'Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore.

Il primo punto si riferisce alla «salvaguardia e decoro dell'uniforme» e recita: «L'uniforme dell'Esercito italiano, oltre a contraddistinguere in maniera inequivocabile l'appartenenza alla Forza armata, è anche espressione e simbolo di valori fondamentali. Il termine stesso "uniforme" - continua la direttiva - sta a indicare "uguaglianza". Pertanto, l'aspetto esteriore degli appartenenti all'Esercito italiano richiede particolare cura e non può essere trascurato ovvero snaturato da forme di evidenza estetica quali possono essere tatuaggi o piercing».

Quindi, la conclusione: «La Forza armata non consentirà al personale di apporsi tatuaggi o piercing in parti visibili del corpo».

Ecco, dunque, il punto: lo Stato Maggiore dell'Esercito vieta di avere tattoo o piercing in quelle parti del corpo non coperte dall'uniforme: il viso, le dita delle mani, la parte più alta del collo. Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che esistono diversi tipi di uniforme, a seconda della stagione, e che quello che d'inverno può essere nascosto resta scoperto d'estate. Si pensi a chi ha un tatuaggio sull'avambraccio, ad esempio.

A tal proposito, la direttiva firmata dai vertici dell'Esercito vieta i tatuaggi:

- per il personale maschile che indossa l'uniforme di servizio estiva;
- per il personale femminile che indossa l'uniforme di servizio estiva con gonna e scarpe décolleté;
- per gli allievi dell'Accademia militare e della Scuola Sottufficiali dell'Esercito che indossano l'uniforme ginnica prevista dai rispettivi regolamenti.

Inoltre, l'Esercito vieta in qualsiasi parte del corpo i tatuaggi che abbiano:

- contenuti osceni;
- riferimenti sessuali;
- contenuti razzisti;
- contenuti di discriminazione religiosa;
- che possano portare discredito alle istituzioni della Repubblica italiana e alle Forze armate.

A giudicare la liceità o meno dei tatuaggi è il Comandante di corpo per il personale in servizio e «la Commissione concorsuale in sede di selezione». Quest'ultimo passaggio ci dice che, secondo l'Esercito, è lecito escludere da un concorso chi ha un tatuaggio con le caratteristiche appena citate.

Infine, sono vietati i piercing in qualsiasi parte del corpo.

## **Tatuaggi al concorso per l'Esercito: il parere del Consiglio di Stato**

A ribadire il concetto espresso dallo Stato Maggiore dell'Esercito è una recente sentenza del Consiglio di Stato, che fa proprio riferimento alla direttiva sopra riportata. Il che comporta il divieto assoluto di tatuaggi per i candidati delle forze di polizia, ad esclusione di quelli applicati in una parte del corpo sempre coperta dall'uniforme, a patto che non abbia uno dei contenuti non consentiti.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il giudizio espresso dalla Commissione concorsuale si era basato sulla valutazione dell'oggettiva visibilità del tatuaggio del candidato escluso.

Poco tempo prima di questo pronunciamento, però, il Tar del Lazio [2] aveva stabilito che, per non essere ammessi ad un concorso della Polizia penitenziaria, «non è sufficiente la mera visibilità di un tatuaggio per giustificare l'esclusione di un candidato, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio risulti deturpante dell'immagine del militare o possa risultare indicativo di personalità abnorme; sebbene la presenza di un tatuaggio su una parte del corpo non coperta dall'uniforme sia rilevante al fine della valutazione di idoneità - si legge nella sentenza del Tar -, si deve escludere l'automatismo tra la visibilità del tatuaggio e l'esclusione dal concorso per l'accesso al corpo di Polizia penitenziaria, essendo necessario che la Commissione di concorso, esercitando la propria discrezionalità

tecnica, valuti se il tatuaggio, oltre che visibile, costituisca causa di non idoneità in quanto deturpante o contrario al decoro per le istituzioni ovvero in quanto indicatore di personalità abnorme».